

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

Ricorso

nell'interesse della sig.ra **CARLA ATZORI** (c.f. TZRCRL83B49B354H), nata a Cagliari il 9.02.1983, residente in Guasila, via V. D'Itria n. 15, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata in foglio separato alla busta di deposito del presente atto, dall'avv. Alessio Vinci (c.f. VNCLSS76S26B354N – fax: 070-684737 – alessio.vinci@pec.it) e dall'avv. Gian Marco Delunas (c. f. DLNGMR77S12 B354N - avv.gianmarcodelunas@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cagliari, nella via Grazia Deledda n. 74,

-ricorrente-

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**doc. 1**), pubblicata in pari data dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale e recante le: *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente e, in particolare, laddove si dovesse ritenere che tra i titoli valevoli ai fini dell'accesso nelle

graduatorie provinciali per la scuola dell'infanzia e primaria di cui alla lett. B tab. A/1 non sia incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circ. Min. 27/91 conseguito presso gli istituti scientifici;

- di ogni altro atto, allegato e non, e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

* * *

FATTO

1. La sig.ra Carla Atzori, è in possesso di diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 (**doc. 2**).

2. In virtù di detto titolo la sig.ra Atzori ha svolto, per oltre un decennio, come insegnante precaria, il ruolo di docente di scuola primaria, sempre regolarmente collocata nelle graduatorie per le supplenze che si sono susseguite negli anni ed inserita, da ultimo, nella prima fascia.

3. La ricorrente peraltro ha conseguito nel corso degli anni numerosi titoli ulteriori finalizzati e mirati proprio all'insegnamento nella scuola primaria come da documentazione che ci si riserva di produrre in corso del giudizio.

4. Nel corso del 2020 con Ordinanza Ministeriale 60/2020 avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il*

personale docente ed educativo” (doc. 3) il MIUR ha istituito le graduatorie su base provinciale (d’ora in avanti per comodità d’esposizione GPS) e ha indicato le modalità di attribuzione dei relativi punteggi distinguendo tra titoli per l’accesso, titoli di servizio e altri titoli.

5. La ricorrente ha presentato la domanda di iscrizione alle GPS sulla base delle previsioni della succitata ordinanza ed è stata regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali.

6. Poiché la succitata ordinanza istitutiva delle GPS aveva una durata triennale, con scadenza nel 2022, da ultimo, **in data 6.05.2022 è stata pubblicata la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 dal Ministero dell’Istruzione** (d’ora innanzi per comodità OM 112/2022) recante: *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (doc. 4).*

7. L’OM 112/2022 disciplina le GPS (*Graduatorie Provinciali per le Supplenze*) all’art. 3. Per quanto riguarda *“le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria”* cui aspira la ricorrente, il comma 8 dell’art. 3 prevede che *“le graduatorie sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione [...]”.*

8. Per quanto qui interessa, i titoli di abilitazione valutabili per *“le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale*

docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune” sono specificati nella tabella A/1 richiamata dall’art. 8, comma 1 lett. a) (doc. 4 cit.).

9. La tabella A/1 surrichiamata (**doc. 5**) indica tra i titoli abilitanti necessari per l’inserimento nella prima fascia alla lettera b) il: “[...] *titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27*” (neretto e sottolineatura sono di chi scrive).

10. La signora Atzori, come anticipato sopra, ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico statale con indirizzo linguistico “G. Marconi” di San Gavino Monreale nell'a.s. 2001/2002 (doc. 2, cit.), titolo ricompreso tra quelli disciplinati dalla Circolare Ministeriale 11.02.1991, n. 27 e quindi idoneo a consentire il collocamento nella graduatoria.

11. In virtù del suddetto titolo, anche quest’anno in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali disposto dall’OM 112/2022 la ricorrente ha presentato domanda d’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed è in attesa d’essere

inserita nelle stesse GPS dall'Ambito Territoriale Scolastico (in seguito, “ATS”) della Provincia di Cagliari.

12. Appare indubitabile che il possesso del diploma presso un liceo scientifico statale con indirizzo linguistico secondo il metodo “Brocca” di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell’11.2.1991 rientri tra quelli richiamati dalla tabella A/1 lett. B ai fini dell’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, e che quindi la ricorrente debba essere correttamente inserita nelle GPS anche per il triennio a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

13. Tuttavia, la genericità della formulazione contenuta nel predetto allegato che nel fare riferimento al *“titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27”* può far insorgere qualche dubbio se tra i titoli di cui alla predetta circolare siano ricompresi anche quelli conseguiti presso i licei scientifici (che, come si vedrà, erano soggetti ad identico programma ministeriale in qualsivoglia istituto fossero conseguiti) e potrebbe indurre a ritenere che l’OM 112/2022 non abbia voluto ricomprendere anche il titolo di studio scientifico di cui è in possesso la ricorrente tra quelli abilitanti, con conseguente gravissimo nocumento per la sig.ra Atzori, quest’ultima, per massimo scrupolo, la impugna per i seguenti motivi di

* * *

DIRITTO

Eccesso di potere per violazione della circolare ministeriale n. 27 dell'11.02.1991, nonché per difetto ed erroneità dei presupposti.

Contraddittorietà. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di imparzialità. Violazione del principio della massima partecipazione.

Come anticipato nell'espositiva che precede, la ricorrente ritiene di possedere idonei titoli per essere inserita nella prima fascia delle GPS per la scuola dell'infanzia e primaria.

È fermamente convinta inoltre che una corretta lettura dell'OM 112/2022 e dell'allegata tabella A/1 contenente "*i titoli di accesso alla graduatoria*" renda del tutto superflua la presente impugnazione (per carenza di interesse), essendo incontestabile il possesso del titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali per la scuola dell'infanzia e primaria, dal momento che il metodo sperimentale Brocca consisteva in un programma di identico contenuto fosse esso svolto presso i licei scientifici o gli istituti magistrali.

Tuttavia, al fine di evitare decadenze nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'OM 122/2022 contempli tra i titoli di accesso alle GPS solo quelli di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (c.d. "metodo Brocca") conseguiti presso gli istituti magistrali e non invece quelli (di analogo contenuto) conseguiti presso gli istituti scientifici, la sig.ra Atzori intende impugnare, in parte qua ed in via cautelativa, l'ordinanza ministeriale al fine di ottenerne l'annullamento.

Così chiarito l'interesse all'impugnativa, si ribadisce che la ricorrente è in possesso del diploma scientifico con **indirizzo**

sperimentale linguistico con metodo Brocca conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Detto diploma è stato conseguito seguendo lo specifico corso di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11.02.1991, n. 27 e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico.

Si tratta di **programma del tutto identico sia esso svolto presso gli istituti magistrali sia presso gli istituti scientifici e/o classici**, come precisato dalla stessa circolare ministeriale.

L'OM 112/2022 nella tabella A/1 contenente i *“titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia”* include espressamente (lett. b) il possesso di un *“titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27”*.

Tra i titoli di sperimentazione ad indirizzo linguistico rientra il diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico che è disciplinato dalla succitata Circolare Ministeriale 27/1991 richiamata dal bando.

Dalla lettura piana dell'All. A/1 predetto appare quindi del tutto coerente affermare che il diploma scientifico con indirizzo

sperimentale linguistico posseduto dalla ricorrente rientri in pieno tra quelli disciplinati dalla succitata Circolare Ministeriale 27/1991 e tra quelli inclusi dal bando di cui all'OM 112/2022.

Invero, ritenere che le sperimentazioni linguistiche ammesse dall'OM 112/2022 ai fini dell'inclusione nelle GPS sarebbero unicamente quelle svolte all'interno delle scuole magistrali, mentre, le sperimentazioni linguistiche svolte all'interno dei licei – sebbene aventi identico contenuto a quelle svolte presso gli istituti magistrali - non sarebbero considerabili come titoli equiparati, sarebbe infatti del tutto illogico e incoerente (oltre che contrastante con il principio del favor participationis).

Infatti, il corso linguistico sperimentale con metodo Brocca ha avuto identico contenuto sia presso gli istituti magistrali, sia presso i licei: e ciò proprio perché entrambi i corsi prevedevano il piano di studi descritto dalla citata Circolare Ministeriale n. 27/1991 (**doc. 6**).

A dimostrazione di ciò, si riporta per comodità d'esposizione nella tabella sottostante il raffronto tra le materie indicate nella predetta circolare, che devono essere svolte negli istituti per l'indirizzo "linguistico sperimentale" e quelle risultanti dal certificato di frequenza e di maturità scientifica conseguito dalla ricorrente (che si produce come **doc. 7**) :

Materie indirizzo sperimentale	Materie del corso di studio
Linguistico da CM 27/91	scientifico della ricorrente
Religione/alternativa	Religione/alternativa

Educazione Fisica	Educazione fisica
Italiano	Italiano
Storia e Geografia	Geografia
Storia	Storia
I lingua straniera	Lingua e civiltà francese
II lingua straniera	Lingua e civiltà inglese
III lingua straniera	Lingua e civiltà tedesca
Educazione civica giuridica econ.	Diritto ed economia
Filosofia	Filosofia
Matematica con el. informatica	Matematica
Fisica	Fisica
Biol., chimica, scienze della terra	Biol., chimica, scienze della terra
Scienze e geografia	Biol., chimica, scienze della terra
Disegno e ling. Artistico- visivi	Arte e/o musica
Ling. Artistici –visivi e storia dell’arte	Storia dell’arte
Latino	Latino

Com'è evidente da quanto precede le materie dei rispettivi corsi di studio sono **del tutto sovrapponibili** (e non potrebbe essere diversamente dal momento che essi sono stati redatti sulla base di apposite indicazioni ministeriali valide per ogni tipo di istituto, fosse esso magistrale, scientifico o classico che accedesse a tale indirizzo sperimentale).

In sostanza, i corsi sperimentali ad indirizzo linguistici dei licei hanno lo stesso identico programma di quelli degli istituti magistrali.

Alla luce di quanto esposto si deve concludere che l'OM 112/2022, a ragion veduta, abbia incluso tra i titoli abilitanti il titolo sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti scientifici.

Qualora questa lettura fosse corretta, il presente ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse: una tale pronuncia basata sulla lettura sopra riportata dell'OM 112/2022 e della presupposta disciplina sarebbe certamente soddisfattiva degli interessi della ricorrente.

Tuttavia, qualora così non fosse, e si intendesse ritenere che la precitata ordinanza contempra tra i titoli per l'accesso unicamente i diplomi conseguiti presso gli istituti magistrali, la si impugna per eccesso di potere per palese violazione e/o falsa applicazione della CM 27/91, per contrasto con le norme istitutive del metodo sperimentale “Brocca”, nonché con i principi di uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione (oltre che con il principio della massima partecipazione).

Infatti, discende da quanto evidenziato sopra, che un provvedimento che ammettesse alla GPS taluni soggetti e ne escludesse degli altri, pur essendo tutti nella medesima condizione (ossia, titolo abilitativo conseguito sulla base dello stesso corso linguistico sperimentale con metodo Brocca) sarebbe illogico, incoerente e in contrasto col principio di parità di trattamento.

Non solo. Una simile scelta si porrebbe in aperto contrasto anche con le norme che hanno disciplinato il corso sperimentale “Brocca” che hanno previsto un programma ministeriale uniforme fosse esso svolto presso gli istituti magistrali o presso gli istituti scientifici.

Stante l’uniformità dei programmi oggetto del sistema sperimentale già in passato (sebbene sotto un profilo distinto) il Consiglio di Stato ha riconosciuto la valenza del titolo sperimentale Brocca ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento (cfr. CDS, sez. VI, n. 3917/08).

Sarebbe quindi del tutto incomprensibile ed illogico ritenere che a fronte di un titolo conseguito attraverso lo studio di un programma ministeriale di identico contenuto alcuni soggetti siano ammessi a prendere parte ad una procedura selettiva ed altri no.

Una simile scelta sarebbe altresì viziata per evidente disparità di trattamento.

* * *

P.Q.M.

si chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. e restituzione del contributo unificato.

* * *

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente *ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98*, in

quanto il reddito del ricorrente non eccede la soglia di € 34.585,23 prevista dall'art. 9, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, come da dichiarazione che si allega.

Si producono:

- 1) ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022;
- 2) Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Cagliari, 4 luglio 2022

(avv. Alessio Vinci)

(avv. Gian Marco Delunas)